

L'ARBITRATO SPORTIVO STATUNITENSE NELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE: IL PROBLEMA DELL'IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI IN AMERICA

Giovanni Di Corrado

Avvocato e Consulente del Lavoro in Taranto

Abstract

L'Autore pone l'attenzione sull'arbitrato sportivo statunitense nelle leghe professionistiche, avanzando forti dubbi sulla parzialità del *Commissioner*, nell'ambito di un sistema in cui la stessa persona che ha avviato, nella sua qualità di "capo" di una lega sportiva professionistica, un'azione disciplinare contro un giocatore decide altresì se debba essergli irrogata una sanzione. Dubbi che si riannodano alla molteplicità di ruoli che tale soggetto può ricoprire nello stesso procedimento arbitrale della NFL e pure al fatto che, negli ultimi anni, egli non è più percepito come soggetto imparziale ed indipendente che cura l'interesse dello sport, quanto piuttosto visto come l'amministratore delegato (il CEO) della lega dei proprietari. Una soluzione molto diversa rispetto a quelle praticate nel nostro Paese. L'indagine offre alcuni spunti di confronto sui punti deboli del sistema americano: uno di questi è il sistema di giustizia sportiva che negli Stati Uniti ha natura prevalentemente arbitrale.

Parole chiave: Arbitrato sportivo, Arbitro, Sport, Leghe professionistiche, *Commissioner*

Abstract

The Author focuses on US sports arbitration in professional leagues, raising strong doubts about the bias of the Commissioner, in the context of a system in which the same person who initiated, in his capacity as "head" of a sports league professional, disciplinary action against a player also decides whether a penalty should be imposed on him. Doubts that are linked to the multiplicity of roles that this subject can cover in the same arbitration procedure of the NFL and also to the fact that, in recent years, he is no longer perceived as an impartial and independent subject who takes care of the interest of sport, but rather seen as the CEO (CEO) of the Owners League. A very different solution than those practiced in our country. The survey offers some points of comparison on the weak points of the American system: one of these is the sports justice system which in the United States is predominantly arbitrary in nature.

Keywords: Sports arbitration, Referee, Sports, Professional leagues, Commissioner

Introduzione

Nel gennaio del 2021 un documento sottoscritto dai Presidenti delle autorità sportive più importanti nel mondo – dalla FIFA (Federazione Internazionale di Calcio), all'UEFA (Unione Associazioni Calcistiche Europee), all'AFC (Asian Football Confederation), alla CAF (Corte di Giustizia Federale), alla OFC (Oceania Football Confederation), al CONMEBAL (Confederazione Sudamericana del Calcio) – stigmatizzava negativamente le speculazioni giornalistiche sulla possibile istituzione di un campionato del mondo di calcio per club, da tempo ventilato anche da diversi presidenti delle società di calcio più importanti. Tale competizione, infatti, essendo

immaginata al di fuori dell'organizzazione e gestione dello sport agonistico, fuoriusciva dall'ombrello della *governance* del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e, pertanto, come specificato nel documento, non avrebbe ricevuto alcuna forma di riconoscimento delle autorità facenti capo ai soggetti firmatari. Il citato documento, infatti, si concludeva in modo lapidario, affermando che:

the universal principles of sporting merit, solidarity, promotion, relegation and subsidiarity are the foundation of the football pyramid that ensures football's global success and are, as such, enshrined in the FIFA and confederation statutes. Football has a long and successful history thanks to these principles. Participation in global and continental competitions should always be won on the pitch.

Chiusura totale, dunque, ad iniziative autonome delle squadre di *club*, tuttavia, non chiusura definitiva, in forza del precedente esistente in Europa: il campionato europeo di basket, meglio noto come Eurolega.

A differenza che negli Stati Uniti, nel resto del mondo, l'organizzazione e gestione dello sport agonistico professionistico è affidato alle federazioni nazionali ed internazionali che fanno capo ai Comitati nazionali a livello di singolo Paese ed al CIO (Comitato Internazionale Olimpico) a livello internazionale. Il modello statunitense si fonda invece sull'affidamento dell'organizzazione e gestione dello sport alle rispettive leghe e, dunque, quivi, non esistono le federazioni sportive e non rilevano le questioni, tutte europee, dell'ordinamento sezionale dello sport e dei suoi rapporti con l'ordinamento generale.

Tuttavia, nel basket professionistico europeo, da alcuni anni, si è creata una insanabile frattura tra alcune squadre europee particolarmente blasonate e la rispettiva federazione internazionale, al punto che tali società hanno creato un nuovo campionato europeo, non già sotto l'egida della federazione internazionale del basket (FIBA), bensì sotto l'egida di una lega creata *ad hoc*, l'ULEB (Unione delle Leghe Europee di Pallacanestro). Attualmente, in altre parole, a livello europeo esistono nel basket due campionati, uno tradizionale, organizzato e gestito dalla federazione internazionale, la Champions League ed un altro, l'Euroleague organizzato e gestito dall'ULEB. Dopo alcuni anni di *laissez faire* la FIBA, sollecitata dalle altre federazioni internazionali e dallo stesso CIO che probabilmente temevano un effetto domino sugli altri sport e sul calcio in particolare (cfr. *supra*), avviava un vero e proprio braccio di ferro con la neonata ULEB e decideva di rientrare prepotentemente in gioco creando due nuove manifestazioni, la Champions League e la Europe Cup. Non solo, ma la federazione internazionale del basket tentava di mettere in atto una sorta di terrorismo sulle federazioni per promuovere le sue competizioni, arrivando a sospendere ben 14 federazioni solo perché non avevano agito contro le squadre che avevano firmato un contratto per la *Eurocup*. Tra queste federazioni c'era anche quella italiana che, per rimediare, impediva ai *club* di Serie A1 di disputare le competizioni ULEB nella stagione 2016/2017, eccezion fatta per l'Olimpia Milano che aveva un contratto in essere con la lega privata. Iniziava, quindi, un processo organizzativo e finanziario con la quale l'ULEB mirava a svincolarsi dalla dipendenza FIBA, organizzandosi esattamente sulla falsariga dell'NBA (National Basketball Association).

In questo quadro di insieme, dato atto, come sottolineato, che non può escludersi, in futuro, che tale *trend* possa estendersi al più rinomato e "ricco" calcio professionistico, lo studioso di diritto e, in particolare, il comparatista può offrire alcuni spunti di confronto che si evincono dal sistema statunitense, a partire dai suoi punti deboli: uno di questi è il sistema di giustizia sportiva che negli Stati Uniti ha natura prevalentemente arbitrale.

1. L'arbitrato sportivo statunitense nelle leghe professionistiche

Negli Stati Uniti d'America – mai come in questi ultimi tempi – si è posta all'attenzione generale la questione dell'imparzialità degli arbitri.

Trasmissioni televisive seguite da milioni di Americani hanno affrontato il tema diffusamente, dedicando ampio spazio a illustrarne i presupposti e delucidarne le implicazioni.¹

¹ Alludiamo a coloro che guardano lo sport, non a coloro che lo praticano. Le prospettive sono, come ovvio, assai diverse: v. G. Boniolo, *Le regole e il sudore. Divagazioni su sport e filosofia*, Milano, 2013, 61 ss.

La cosa potrebbe stupire se non si aggiungesse che il dibattito pubblico ha avuto e continua ad avere per oggetto l'arbitrato nella materia dello sport professionistico e, in particolare, nel contesto del *football* della NFL (National Football League), che notoriamente primeggia per diffusione negli USA.

Non possono sorprendere, allora, l'elevatissimo numero di coloro che sono stati attratti dalla polemica, i toni perfino accesi con i quali essa è stata condotta e gli argomenti – ora profondi ora ad effetto – che vi sono stati impiegati. D'altronde nessuno potrebbe seriamente dubitare dell'importanza dello sport professionistico nella società americana e dell'eccezionale peso economico che vi riveste.

Il punto focale su cui si concentra l'attenzione è il modo nel quale viene davvero inteso il requisito della imparzialità negli Stati Uniti quando sia riferito all'arbitro e per stabilire se la scelta – pur concorde delle parti per un arbitro parziale – possa essere accettata dall'ordinamento generale.²

Gli Americani,³ giuristi e per lo più non giuristi, si sono chiesti: può la stessa persona che ha avviato, nella sua qualità di “capo” di una lega sportiva professionistica, un'azione disciplinare contro un giocatore, decidere altresì se debba essergli irrogata una sanzione? Può quella medesima persona, dopo avere inflitto la sanzione in esito al procedimento arbitrale, essere chiamata, ancora come arbitro a giudicare in sede di “impugnazione” circa la correttezza della sua decisione? Può quella persona – ancora *ratione officii* (vale a dire come “capo” della lega) – scegliere quale arbitro un soggetto comunque legato da vincoli di vario genere (finanziario, lavorativo, ecc.) alla lega sportiva? Nella situazione descritta, in che misura è possibile un sindacato giurisdizionale delle Corti sul lodo emesso dall'arbitro?

Da considerare che nel “salary arbitration” – in una misura che non conosce eguale in altro procedimento consimile – gli arbitri sono talmente pochi nel numero, che gli capita di essere chiamati a breve distanza di tempo a dirimere più controversie. Con facilità ciascuno di essi può allora attingere a quel corpo di conoscenze ed esperienze maturate nella trattazione di casi simili. Per di più, in linea di fatto, proprio in dipendenza del possesso di simili nozioni si giunge alla scelta degli arbitri. Il problema è che, tanto se restano al livello di private informazioni, quanto se si elevano al grado di fatti notori, non vi è alcun modo di esercitarsi dialetticamente su quelle nozioni che, in un modo che ulcera le menti, si teme che vengano comunque utilizzate *contra ius* dai componenti del *panel* arbitrale⁴.

2. Sport e controversie negli Stati Uniti: inquadramento

I giocatori professionisti acconsentono alla punizione impartita dai rispettivi *club* e leghe attraverso i loro contratti collettivi (*Collective Bargaining Agreement* - CBA). Si tratta di contratti molto ampi che garantiscono semplicemente l'accordo del giocatore a seguire le regole stabilite dalla singola squadra o lega. Il contratto del giocatore standard, in genere, stabilisce che il *club* può creare regole che governano la sua condotta e, in cambio, il giocatore promette di seguire tali regole.

Sanzioni per le infrazioni sono previste in varie forme. I contratti contengono i diritti procedurali che sono garantiti al giocatore e prevedono la presenza di un commissario di una data lega con autorità disciplinare indipendente.

La National Football League (NFL) ha una politica di condotta personale che riguarda tutte le persone associate alla lega e non solo i giocatori: essa si riserva specificamente l'opzione di punire indipendentemente dal fatto che vi sia una condanna legale per un crimine e proibisce comportamenti che minaccino o mettano a rischio l'integrità o la reputazione della NFL. Se si riscontra una violazione, dunque, il commissario ha un ampio margine di disciplina a suo piacimento. La pena deve essere proporzionata all'infrazione e tenere conto della natura della

² Cfr., sul punto, in generale, il quadro comparativo di C. Spaccapelo, *L'imparzialità dell'arbitro*, Milano, 2009, p. 261 ss. V. pure – sui rimedi esperibili in caso di lodo emesso da un arbitro parziale – E. Marinucci, *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito*, Milano, 2009, p. 121 ss.; nonché A. Panzarola, *Intorno ai rimedi per denunciare la parzialità dell'arbitro*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2010, p. 671 ss.

³ Tifosi o e non: nell'ambito della *mimicry* o fuori da esso, per impiegare le categorie di R. Caillois, *Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige*, Parigi, 1958, rist. 1991 (trad. it., Milano, 1981).

⁴ A. Panzarola, *Il «salary arbitration» nella Major League Baseball (MLB), tra «final offer method» «judicial notice of sorts»*, in *Riv. Arbitrato*, 1, 2011, p. 13.

condotta, del rischio che comporta l'esistenza di qualsiasi colpa anteriore o ulteriore e di qualsiasi altro fattore rilevante.

L'autorità disciplinare del commissario della NFL è regolata da tre documenti: la Costituzione e lo statuto della National Football League (la Costituzione della Lega), il CBA e la SPC della NFL. La Cas della Lega è un contratto che definisce l'autorità della lega e dei suoi *club* membri: oltre ad autorizzare il commissario, gli fornisce anche l'autorità di raccomandare le questioni punitive ad un comitato esecutivo, nei casi in cui trovi inadeguata o insufficiente la pena che è autorizzato a infliggere.

La SPC della NFL permette al commissario di punire per due tipi di condotta: condotta sul campo e condotta dannosa per l'integrità e la fiducia del pubblico. Il CBA limita la capacità del giocatore di appellarsi alla decisione del commissario consentendogli di fare appello solo al commissario o al suo designato direttamente. Anche se la Costituzione della lega fornisce al commissario una guida, è il CBA la vera autorità per quanto riguarda il rapporto di lavoro tra quest'ultimo e i giocatori; è il CBA che determina la gravità della punizione che i giocatori accetteranno⁵.

In modo simile alla NFL, il commissario della Major League Baseball (MLB) è dotato di un ampio margine di autorità per punire le questioni che influenzano l'integrità del baseball e la fiducia pubblica in questo sport.⁶ Tuttavia, a differenza della NFL, nella MLB ci sono più attori con autorità punitiva.⁷ Oltre al commissario, il vice presidente esecutivo della lega e il vice presidente senior hanno anche autorità per quanto riguarda le multe e le sospensioni per la condotta sul campo. Nella MLB un ricorso può essere fatto al commissario, al vicepresidente esecutivo o ad un arbitro indipendente o al collegio arbitrale. Sebbene tecnicamente la MLB abbia una notevole discrezionalità e autorità, molti ritengono che l'uso dell'arbitrato, previsto dal CBA, abbia minato tale autorità. Storicamente gli arbitri hanno rovesciato le decisioni dei commissari, compresa la reintegrazione dei giocatori che il commissario aveva bandito a vita.

Nel *baseball* professionistico, le violazioni di condotta sono punite in due modi: dalla squadra del giocatore o dalla lega.⁸ Le punizioni sponsorizzate dalla squadra sono regolate dal contratto del giocatore. Anche se il contratto potrebbe essere negoziato in modo che se ne possa dare una diversa lettura, generalmente le squadre hanno l'autorità di porre fine all'impiego del giocatore. Il contratto gli garantisce il più alto livello di sportività e condotta personale e le infrazioni derivanti da abuso di sostanze chimiche, gioco d'azzardo, violenza domestica, combattimenti o possesso illegale di armi sono viste come rientranti nella clausola "condotta personale". Inoltre, al commissario della MLB viene data la responsabilità di investigare sugli incidenti, decidere sulla colpevolezza o l'innocenza ed irrogare la punizione. Il commissario si concentra presumibilmente solo sulla protezione del gioco, mentre i singoli proprietari delle squadre hanno una partecipazione finanziaria nella punizione di un giocatore.

Nel basket, sotto il CBA, la punizione da parte del commissario della National Basketball Association (NBA) può essere generalmente divisa in due categorie: sospensioni di meno di 12 partite o sospensioni di più di 12 partite. Nel primo caso, se la ragione della sospensione è dovuta alla preoccupazione di preservare l'integrità o la fiducia del pubblico nella NBA, il commissario ha l'ultima parola e non è ammesso alcun arbitrato. Qualsiasi appello di sospensione per meno di 12 partite deve essere fatto al commissario. Per sospensioni di più di 12 partite il giocatore o l'unione del giocatore può presentare un reclamo e avere un arbitro per rivedere la disciplina data.

⁵ A. Duval, *The Olympic Charter: a transnational Constitution without a State?*, in *Journal of Law and Society*, 45, 2018, p. 257: i principi fondamentali dell'olimpismo sono attualmente le principali regole limitative contenute nella Carta Olimpica. Sono invocati (raramente con successo) presso il CAS per contestare la validità delle regole e delle decisioni dei membri del movimento olimpico. Il CAS sta anche sviluppando principi limitativi per il Movimento Olimpico, attraverso il riferimento ai principi generali del diritto esterno alla Carta Olimpica. Tuttavia, il morso limitativo di quest'ultima rimane sottosviluppato rispetto alla sua dimensione costitutiva ed è solo sotto estrema pressione esterna che negli ultimi anni sono state introdotte disposizioni relative alle esternalità negative del regime olimpico.

⁶ B.P. Withers, *The Integrity of the Game: Professional Athletes and Domestic Violence*, in *Harv. J. Sports & Ent. L.*, 1(1), 2010, pp. 146-179.

⁷ A. Pacifici, *Scope and Authority of Sports League Commissioner Disciplinary Power: Bounty and Beyond*, in *Berkeley J. Ent. & Sports L.*, 3(1), 2014, pp. 93-116.

⁸ M.A. Foote, *Three Strikes and You're (Not Necessarily) Out: How Baseball's Erratic Approach to Conduct Violations Is Not in the Best Interest of the Game*, in *Ent. & Sports Law.*, 27(3), 2010.

2.1. Risoluzione delle controversie negli ordinamenti sportivi

La risoluzione delle controversie tra giocatori e società sportive, compresa la possibilità di impugnazione delle sanzioni disciplinari, tanto nel settore dilettantistico quanto tra i professionisti, è solitamente, quindi, devoluta a degli arbitri.⁹

Il *Ted Stevens Olympic and Amateur Sport Act* dispone che è compito del Comitato Olimpico degli Stati Uniti “stabilire e mantenere norme per la risoluzione delle controversie tra i suoi membri e relative alla possibilità per atleti, allenatori, preparatori, dirigenti, amministratori o arbitri di partecipare alle Olimpiadi, alle Paraolimpiadi, ai Giochi Panamericani, ai Campionati del mondo o a qualunque altra competizione indicata dalle regole del Comitato”.

Le controversie relative alle attività del Comitato Olimpico degli Stati Uniti sono devolute alla cognizione dell’AAA (American Arbitration Association), un’organizzazione privata che fornisce servizi di risoluzione arbitrale delle controversie e di mediazione.

Due sono i tipi di questioni che l’AAA si trova ad affrontare: la possibilità per un atleta di partecipare a una certa competizione (*eligibility disputes*) e il diritto di un’organizzazione sportiva di ottenere la qualifica di organo di governo nazionale per una certa disciplina (*franchise disputes*).

Per quanto riguarda il primo caso, dopo essersi inutilmente rivolto al Chief of Executive Office, un atleta può presentare ricorso all’AAA per ottenere un arbitrato vincolante e definitivo. Se vi è urgenza, l’atleta può presentare ricorso all’AAA contemporaneamente alla presentazione di un’istanza al CEO.

L’AAA giudica sulla base delle regole dell’arbitrato commerciale, con le quali solitamente opera, ed è prevista anche la possibilità di una procedura d’urgenza (*Expedited procedure*).

Per quanto riguarda invece le dispute circa la qualifica di organo di governo nazionale per una certa disciplina, l’AAA tratta sia le controversie tra l’organo di governo e un’organizzazione sportiva che ne contesti l’operato, sia quelle tra due diverse organizzazioni sportive dilettantistiche ciascuna delle quali aspiri a ottenere la qualifica di Organo di governo nazionale per quella disciplina.

Il compito di far valere le regole della NCAA è affidato al Comitato sulle infrazioni, i cui componenti sono scelti dal Management Council. Lo stesso organo, inoltre, designa anche il Comitato d’appello sulle infrazioni, presso il quale è possibile impugnare le decisioni del Comitato sulle infrazioni.

Il procedimento prevede una fase investigativa iniziale, la comunicazione delle contestazioni all’Università i cui membri siano inadempienti alle regole della NCAA, l’apertura di una procedura nella quale i soggetti dotati di informazioni rilevanti hanno l’obbligo di rivelarle nel corso degli *hearings* tenuti dal Comitato sulle infrazioni, l’emissione di un *infractions report* che indichi le violazioni accertate e la relativa sanzione da imporre.

Contro la decisione del Comitato sulle infrazioni è possibile proporre gravame innanzi al Comitato d’appello, che ha il potere di riformare la decisione di primo grado qualora ritenga, sulla base delle circostanze e delle prove presentate, che la sanzione sia eccessiva o inappropriata.

L’appello può essere proposto sia dall’Università sanzionata, sia dal singolo membro dello staff sportivo dell’Università che sia stato giudicato coinvolto nel comportamento sanzionato.

Anche nell’ambito dello sport professionistico vi è un ampio ricorso all’arbitrato dell’AAA.

Per esempio, l’accordo collettivo tra la NBA e l’associazione dei giocatori di pallacanestro prevede che “ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione o al rispetto delle norme di questo Accordo o di quelle di un contratto tra un giocatore e una società, comprese quelle relative alla validità di quest’ultimo, devono essere risolte esclusivamente da un arbitro sulla base delle procedure previste in questo articolo. [...] L’arbitro ha giurisdizione anche sulle controversie relative alla disciplina dei giocatori” (art. XXXI, sec. 1, *NBA Collective Bargaining Agreement*).

L’art. XXXI del Contratto collettivo, inoltre, indica i soggetti legittimati a presentare ricorso (ciascun giocatore e ciascuna società sportiva, la NBA e l’associazione dei giocatori, che però, nelle dispute disciplinari, non può

⁹ Con riguardo alla giustizia sportiva negli USA, v. I.S. Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration*, The Hague, 2009; R.I. Abrams, *Sports Justice*, Lebanon, 2010.

farlo senza l'approvazione dell'atleta coinvolto), i termini (30 giorni dal fatto che ha dato origine alla controversia), la programmazione delle udienze (che deve essere definita concordemente dalla NBA e dall'associazione dei giocatori), la procedura (in relazione alla quale l'accordo collettivo rinvia alle regole dell'AAA sull'arbitrato in materia di lavoro).

La decisione dell'arbitro, che deve essere resa per iscritto nel minor tempo possibile e motivata (*written opinion*), costituisce la piena, completa e definitiva soluzione della controversia e vincola i giocatori, le squadre e le altre parti di questo accordo.

Termini più brevi sono previsti per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari.

L'accordo collettivo prevede il ricorso all'arbitrato anche per le controversie che contrappongono direttamente la NBA e l'associazione dei giocatori.¹⁰

3. Il problema dell'imparzialità degli arbitri

Nell'arbitrato sportivo debbono essere rispettati i principi generali che governano la società americana, quelli che regolano i comuni rapporti di lavoro e quegli altri ai quali è improntata la tessitura interna del *Federal Arbitration Act* del 1995.

Non sembra di esagerare se si afferma che, mai come in questo momento storico, l'arbitrato privato ha goduto negli Stati Uniti di così grande fortuna.

Da quando John Glover Roberts jr. è a capo¹¹ della *Supreme Court*, l'attenzione per le regole processuali che sovrintendono all'accesso alle Corti si è fatta più marcata. In particolare, attraverso alcune decisioni altrettanto celebri e controverse – in particolare le due rese nel 2011 e nel 2013 rispettivamente nei casi *AT&T Mobility v. Concepcion*¹² e *American Express v. Italian Colors Restaurant*¹³) – i giudici supremi hanno decisamente ridimensionato il ruolo delle Corti e favorito il ricorso alla via arbitrale.¹⁴

Ora, se è esatto che queste pronunzie hanno, in modo specifico, toccato l'istituto della *class action* e rafforzato le clausole arbitrali (*arbitration agreements*), è altrettanto certo che da esse traspare un evidente *favor arbitrati*.

Gli elementi d'interesse di queste decisioni della *Supreme Court* sono molteplici. Quanto alle loro matrici ideologiche, è stato detto che, privilegiando l'arbitrato rispetto al giudizio (in forma collettiva) dinanzi alle Corti, i giudici supremi avrebbero¹⁵ in effetti deciso in modo conforme alle aspettative del ceto imprenditoriale.

Anche quanto al metodo seguito dalla Corte Suprema non sono mancate le critiche. Si è evidenziato che, nei casi testé ricordati, le motivazioni delle pronunce sono per lo più opera della penna di Antonin Scalia.¹⁶ Quasi a suggerire l'idea che, nel caso specifico, la tensione ad attuare un certo programma sociale avrebbe fatto premio sulla coerenza delle idee circa l'interpretazione del diritto: si addebita cioè all'*Associate Justice* Scalia – e di riflesso a tutta la Corte Suprema – di avere assegnato rilievo ai presunti intendimenti del legislatore statunitense

¹⁰ G. Delle Donne, *Risoluzione delle controversie sportive e la giustiziabilità dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune*, a cura di P. Passaglia, in www.cortecostituzionale.it.

¹¹ Roberts è stato nominato nel luglio del 2005 da G.W. Bush "Chief Justice of the United States". Come tale è divenuto capo del sistema di giustizia federale (*United States federal court system*) e – per quel che qui rileva – giudice capo della *Supreme Court of the United States*. Come noto, il *Chief Justice* è uno dei nove giudici della Corte (gli altri otto sono gli *Associate Justices of the Supreme Court of the United States*). La nomina è avvenuta in sostituzione della dimissionaria Sandra Day O'Connor.

¹² *AT&T Mobility v. Concepcion*, 563 U.S. 321 (2011).

¹³ La pronuncia del 2013 si può leggere in http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-133_19m1.pdf.

¹⁴ Cfr. G.A. BERMANN, *Arbitration in the Roberts Supreme Court*, in *AM. U. Int'l L. Rev.*, 2012, p. 893 ss. Fra i casi esaminati non vi è ovviamente quello del 2013. Sono considerati *Stolt-Nielsen, S.A. v. AnimalFeeds Int'l, Rent-A-Center West v. Jackson*, e *AT&T Mobility v. Concepcion*.

¹⁵ Il condizionale è d'obbligo. Al di fuori della specifica problematica dei rapporti tra arbitro e azione di classe, sono numerosi coloro che negli USA antepongono i benefici dell'*arbitration* rispetto alle complessità del c.d. *adversarial legalism* che contraddistingue la giustizia civile statunitense.

¹⁶ Nel 2009 autorevolmente definito il "più conservatore dei Giudici della Corte Suprema americana": così S. Cassese, *Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, versione ampliata di un seminario tenuto presso la Corte Costituzionale il 22 giugno 2009, testo e nota 11 (consultata in http://cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Opinione_dissenziente_Cassese.pdf).

del FAA del 1925, anziché praticare una lettura dei testi reperendone il contenuto nella loro *Entstehungsgeschichte*.¹⁷

Di primaria importanza è chiarire il ruolo del “capo” delle quattro leghe professionistiche statunitensi – ossia la National Football League (NFL), la National Basketball Association (NBA), la National Hockey League (NHL) e la Major League Baseball (MLB) – che propriamente deve essere definito il “Commissioner”, una figura che non ha eguali nel nostro ordinamento (e non solo).

Prima ancora va sottolineato il modo peculiare con cui l'autonomia dell'ordinamento dello sport professionistico americano si è venuta organizzando nel corso dei decenni, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva fra le parti, ossia la lega (dei proprietari delle squadre che vi sono rappresentate) e l'associazione (o sindacato) dei giocatori.

Per una serie di circostanze, le relazioni tra le due parti collettive – e di riflesso quelle tra i giocatori e le squadre di appartenenza – hanno finito per essere ordinate nella cornice della comune disciplina dei rapporti di lavoro in vigore negli Stati Uniti. Il contratto collettivo ha poi effettivamente attribuito all'arbitrato numerose materie, fra cui quella delle sanzioni disciplinari nei confronti dei giocatori per comportamenti illeciti fuori e dentro il campo di gioco.

Come in molte altre cose, anche dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti di lavoro, il baseball della Major League Baseball ha operato da battistrada per le altre leghe professionistiche. Il percorso seguito è stato però assai accidentato.

Per decenni tutte le controversie fra i giocatori e le loro squadre – al pari di quelle insorte fra le squadre o fra le due leghe¹⁸ nelle quali è suddivisa la Major League Baseball – sono state deferite alla decisione del *Commissioner*, che vi provvedeva in attuazione di poteri così vasti che venivano paragonati a quelli di un monarca assoluto.

Soltanto sul finire degli anni '60 del secolo scorso, l'associazione dei giocatori (Major League Baseball Players Association) – sotto l'impulso di nuovi dirigenti e in un clima sociale in mutamento – pretese ed ottenne dalla lega (Major League Baseball) la conclusione di un contratto collettivo di lavoro, il primo nella storia dello sport professionistico americano.¹⁹

Due anni dopo, nel 1970, l'associazione dei giocatori rivendicò con successo anche il generale diritto al ricorso allo strumento arbitrale “*to resolve grievances*”, proprio come era accaduto in precedenza nei rapporti tra i metalmeccanici e gli imprenditori grazie alla febbrile attività del sindacato di categoria dei primi (la Steelworkers Union), presieduto per una certa fase da quel Marvin Miller passato poi a rappresentare l'associazione dei giocatori.

Siamo all'origine di un paradosso: il fatto, tutto sommato casuale, che il dirigente del sindacato dei metalmeccanici (il citato Miller) sia successivamente passato a capeggiare quello dei giocatori di *baseball* della MLB ha lasciato una traccia indelebile e caratteristica nella maniera di impostare le relazioni fra costoro e la lega e, più in generale, fra i giocatori (e le loro associazioni) e le squadre (con le loro leghe) in tutti gli sport professionistici americani.

Tali relazioni non soltanto sono state attratte nell'ordinamento lavoristico generale, ma sono state forgiate sullo stampo offerto dalla categoria professionale (almeno in quegli anni) più potente e agguerrita per la difesa dei diritti di lavoratori sottoposti alle fatiche di una attività – quella metalmeccanica – ben diversa (è inutile rimarcarlo) da quella sportiva.

Da allora il contratto collettivo (esteso a regolare in via generale ogni aspetto del rapporto di lavoro) e l'arbitrato obbligatorio (generalizzato per dirimere ogni tipo di controversia) sono gli autentici capisaldi attorno ai

¹⁷ Così, efficacemente, P. Ridola, I diritti fondamentali nel pensiero di Carlo Mezzanotte, in Aa.Vv., *La forza ragionevole del giurista. Atti della giornata in ricordo di Carlo Mezzanotte*, a cura di A. Baldassarre, Padova, 2007, p. 88.

¹⁸ La American League e la National League. Per un confronto tra la organizzazione delle leghe professionistiche statunitensi ed il modello dello sport (chiamiamolo per intenderci europeo) condotto assumendo a termini di confronto il *baseball* ed il calcio, v. S. Szymanski, A. Zimbalist, *National Pastime. How American Play Baseball and The Rest of the World Plays Soccer*, Wahington D.C., 2006.

¹⁹ Cfr. per tutti, R.I. Abrams, *Legal Bases: Baseball and the Law*, Philadelphia, 1998, spec. pp. 73-90.

quali ruotano i rapporti di lavoro fra i giocatori e le squadre nell'ambito delle quattro leghe professionistiche USA (MLB, NFL, NBA e NHL).

Ne discende che, quando una lite si innesti su rapporti consimili, essa viene regolata non soltanto nella cornice del ricordato *Federal Arbitration Act* del 1925 (FAA), ma altresì nel quadro del *Labor Management Relations Act* del 1947 (LMRA), meglio noto (dal nome dei proponenti²⁰) come *Taft-Hartley Act* e volto a modificare il cosiddetto *Wagner²¹ Act* (*National Labor Relations Act*, NLRA) approvato dal Congresso nel 1935.

Ecco perché, nel contesto della normativa che regola l'attività del *Commissioner*, portiamo l'attenzione sul contratto collettivo che fa da sfondo ai procedimenti arbitrari che hanno coinvolto i due atleti Ray Rice e Adrian Peterson, resisi colpevoli di condotte violente riprovevoli.

Nelle vicende sotto esame rileva – insieme alla *NFL conduct policy* – il contratto collettivo (*Collective Bargaining Agreement*, CBA) stipulato fra la National Football League Players Association (NFLPA) e la lega (NFL) prima dell'inizio della stagione 2011 ed in vigore sino al 2021.

Nel contratto collettivo (concluso fra le suddette parti: NFL e NFLPA) sono definiti i poteri del *Commissioner* del football americano ed i rimedi esperibili avverso le sue decisioni. Va rimarcato che l'associazione dei giocatori (NFLPA) abbia acconsentito a dilatare quei poteri e al contempo a restringere la possibilità di impiegare questi rimedi, assoggettandoli a condizioni assai rigorose.

Ebbene, stando alla sez. prima, lettera (a), dell'art. 46 (“*Commissioner discipline*”) del contratto collettivo (CBA), la giurisdizione del *Commissioner* comprende le controversie relative alle sanzioni disciplinari (pecuniarie o *sub specie* di sospensione) irrogate al giocatore per comportamenti scorretti tenuti nel campo di gioco e, soprattutto, in conseguenza di condotte, giudicate dallo stesso *Commissioner*, lesive della integrità o della pubblica fiducia nello sport del *football* professionistico (“*conduct detrimental to the integrity of, or public confidence in, the game of professional football*”).

Ora, il procedimento arbitrale delineato dall'art. 46 del contratto collettivo ha carattere bifasico. Quando il *Commissioner* individua un comportamento pregiudizievole dell'integrità del gioco, la seconda parte della lettera (a) della sez. prima dell'art. 46 stabilisce che ne venga data notizia scritta al giocatore, avvertendo anche l'associazione alla quale egli appartiene (NFLPA). Una volta adottata la decisione di punire il giocatore, questi può opporsi (“*may appeal*”) con atto scritto ancora dinanzi al *Commissioner* e, cioè, alla stessa autorità che ha avviato l'azione disciplinare ed ha ritenuto la sussistenza dei presupposti che consentono di qualificare il comportamento denunciato come lesivo della integrità del gioco del *football*.

Questa regola così sorprendente è ribadita pure dalla successiva sez. seconda, lettera (a), dell'art. 46 CBA, che delinea il procedimento che il *Commissioner* deve seguire per decidere l'opposizione (“*appeal*”) del giocatore avverso la sanzione che egli stesso gli ha irrogato. Come trapela dal testo della disposizione, tale potere di decidere “*as hearing officer in any appeal under Section 1(a) of this Article*” è largamente discrezionale, nel senso che il *Commissioner* può assumerlo “*at his discretion*”.

L'alternativa, affidata alla scelta insindacabile del *Commissioner*, consiste nella possibilità per quest'ultimo di designare una o più persone “*to serve as hearing officers*”. L'ampiezza della formula non assicura, però, che la scelta ubbidisca a criteri di indipendenza o imparzialità del designato.

Può capitare che tali criteri, per quanto inespressi, siano comunque osservati nella designazione,²² ma può anche avvenire – ed è avvenuto – che siano del tutto trascurati e sia perciò elevato alla carica di *hearing officer* –

²⁰ Il senatore Robert A. Taft e il membro della Camera dei rappresentanti Fred A. Hartley, Jr.

²¹ È da rimarcare che il Senatore Wagner (cui si deve il *National Labor Relations Act* del 1935) era stato in precedenza giudice a New York. In quest'ultimo ruolo aveva deciso nel 1919 una controversia fondamentale per il baseball professionistico fra il club dei New York Yankees e Byron “Ban” Johnson: *American League Baseball Club of New York – Yankees – v. Johnson*, 109 Misc. 138, 179, N.Y.S. 498 (1919). Passaggi della decisione possono essere letti in P.C. Weiler, G.R. Roberts, *Sports and the Law*, 3^a, St Paul (Minnesota), 2004, pp. 12-13. La lite era nata nel periodo antecedente la istituzione del *Commissioner*, quando il governo della *major league baseball* era affidato ad un organo collegiale.

²² Come è avvenuto nel caso di Ray Rice. Il *Commissioner* Goodell accolse in tale occasione la richiesta del sindacato dei giocatori di designare un arbitro davvero imparziale. Venne prescelta Barbara S. Jones (già giudice distrettuale) per pronunciare il lodo arbitrale sulla opposizione di Rice. Gli argomenti di quest'ultimo vennero infine accolti nel lodo conclusivo.

vale a dire di arbitro incaricato di decidere sull'opposizione (“*appeal*”) del giocatore – un soggetto legato da vincoli di varia natura con la lega. È anche capitato²³ che il *Commissioner* si sia alla fine deciso a scegliere un soggetto indipendente (quale arbitro incaricato di decidere sull'*appeal*) sospinto dalla circostanza che la decisione arbitrale già assunta era stata impugnata (con *judicial Petition for Vacatur*) in sede giurisdizionale dal sindacato dei giocatori (NFLPA).

Infine la lettera (b) della sez. seconda dell'art. 46 prevede il carattere vincolante della decisione scritta finale adottata dall'*hearing officer* sull'*appeal* del giocatore. Il vincolo tocca quest'ultimo, la squadra e le stesse parti collettive (NFL e NFLPA) del contratto (CBA della NFL) che contempla la procedura arbitrale descritta.

In sintesi, nel caso di comportamenti del giocatore “*detrimental to the integrity of, or public confidence in, the game of professional football*”, una previsione espressa del contratto collettivo (art. 46 CBA) consente al *Commissioner* della NFL di essere ad un tempo “*judge, jury and executioner*”.

Un problema di parzialità dell'arbitro si pone pure quando il *Commissioner* – avvalendosi del potere discrezionale (*ex art. 46 cit.*) di designare una persona diversa da sé stesso a ricoprire il ruolo di arbitro – sceglie di nominare un soggetto con forti legami con la lega (“*an in-house guy*”, come è stato efficacemente detto).²⁴

Va da sé che, quantunque dia luogo ad una situazione in grado di compromettere l'imparzialità dell'arbitro, l'associazione dei giocatori ha mostrato inequivocabilmente di accettarla. Ha infatti stipulato il contratto collettivo nel quale figura la previsione in esame (il già citato art. 46). Ed è proprio questa previsione che, nel disciplinare il procedimento arbitrale relativo alla materia delle sanzioni disciplinari (irrogate anche per condotte estranee alla competizione sportiva e lesive della integrità del gioco del football), attribuisce al *Commissioner* tutti gli enormi poteri dianzi indicati.

L'indeterminatezza del concetto (usato nel citato art. 46 del contratto collettivo – CBA – della NFL) di condotta “*detrimental to the integrity of, or public confidence in, the game of professional football*” richiama alla mente una formula non meno generica ma senz'altro più nota e, cioè, quella di “*best interests*” del baseball, con la quale siamo ricondotti proprio alla nascita dell'ufficio del *Commissioner* nella Major League Baseball (MLB) nel biennio 1920-1921.

L'origine del *Commissioner* è stata raccontata più volte dagli storici del gioco, ma anche le Corti statunitensi si sono spesso cimentate nella ricostruzione delle vicende relative alla sua istituzione.

Senza dubbio nel 1920, quando si decise di istituire il *Commissioner*, si era di fronte ad un bivio: o si restituiva credibilità al gioco sotto la guida ferrea di un soggetto indipendente con amplissimi poteri disciplinari, o la disaffezione fra gli Americani avrebbe potuto crescere al punto da mettere in pericolo la sopravvivenza stessa del *baseball* professionistico.

3.1. Il ruolo del *Commissioner*

Con la creazione del *Commissioner* inizia un'epoca nuova nella gestione dello sport. Davvero il periodo a cavallo fra il 1920 ed il 1921 può essere assunto a spartiacque: prima il *baseball* era retto da un triumvirato (la *National Commission* – “Commissione Nazionale” – del 1903) tutt'altro che saldo, poi si affermò il dominio solitario del *Commissioner*, volto ad assicurare, al di sopra delle parti, gli interessi generali dello sport senza nessun limite: poteva agire “*in the best interests of baseball*”. È difficile immaginare una formula più ampia e generica di questa.

E qui vogliamo segnalare un altro paradosso. Come evidenziato, negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno generale di ridimensionamento dei poteri del *Commissioner* e, più ampiamente, ad una modifica qualitativa del suo ruolo nella gestione dello sport, un ruolo sempre più simile a quello di un *chief executive officer* (CEO) che agisce nell'interesse della lega dei proprietari. Si è così creata una cesura con la concezione originaria del *Commissioner* quale guardiano onnipotente votato a garantire gli interessi di tutte le parti coinvolte nello sport. Il

²³ Nel cosiddetto “*Bounty-Gate*”. L'arbitro nominato fu Paul Tagliabue, il quale (in quanto *ex Commissioner*) inizialmente venne osteggiato dal sindacato dei giocatori. Solo alla fine fu accettato come un giudice imparziale. Tagliabue annullò le sanzioni inflitte ai giocatori.

²⁴ Così, ad esempio, il conduttore televisivo Michael Wilbon nella puntata di *Pardon the Interruption* del 10 dicembre 2014.

tema dell'imparzialità del *Commissioner* ha inevitabilmente acquisito nell'epoca presente un'importanza, se possibile, ancora maggiore rispetto al passato.

Come sempre il mondo del *baseball* ha offerto l'esempio migliore di questa tendenza – comune agli altri sport professionistici – dalla quale sono emersi il contratto collettivo e l'arbitrato obbligatorio.

La “Costituzione” del *baseball*, pur riconoscendo il ruolo di arbitro del *Commissioner* come da tradizione, gli assegna adesso un valore residuale, vale a dire circoscritto a quelle sole ipotesi nelle quali non possano operare i rimedi contemplati in altre fonti, soprattutto nel contratto collettivo con il sindacato dei giocatori (il cosiddetto *Basic Agreement*). Il che significa che un potere originariamente concepito come *absolutus* (il potere di uno zar, è stato detto, che può fare quel che vuole, addirittura annullare le cessioni sgradite di giocatori da una squadra all'altra) soggiace ora ai vincoli discendenti dalla contrattazione collettiva.

Per di più, se in passato si poteva dire – ed è stato detto – che le decisioni del *Commissioner* non potevano essere contestate dinanzi alle Corti (“*the Commissioner may not be appealed*”), oggi non è infrequente che il lodo emesso in esito al procedimento arbitrale previsto dal contratto collettivo sia impugnato in sede giudiziaria.

Le cause di questo fenomeno di complessivo indebolimento del *Commissioner* sono senz'altro da ricondurre alla forza progressivamente assunta dal sindacato dei giocatori in tutte le leghe professionistiche.

Anche nell'attuale contratto collettivo del *football* professionistico della NFL si coglie, in modo distinto, il segno del processo generale in atto di contrazione dei poteri del *Commissioner*. L'art. 15, sez. 1, del CBA prevede, difatti, la designazione ad opera delle parti (la lega e il sindacato dei giocatori) del «*System Arbitrator*», con «*giurisdizione*» esclusiva per l'attuazione di talune specifiche parti del contratto collettivo che hanno un'attinenza con la quantificazione del salario dovuto ai giocatori.

Evidentemente, in rapporto a tali materie, i tradizionali poteri del *Commissioner* sono stati sostanzialmente annullati dal *Collective Bargaining Agreement* (CBA) con riferimento ad ogni fase del procedimento arbitrale. Tra l'altro, la supervisione dell'attività del *System Arbitrator* è stata assegnata a un panel arbitrale apposito.

Spicca perciò in questo sfondo – di complessiva riduzione dell'autorità del *Commissioner* – la previsione contenuta nel contratto collettivo del *football* americano (art. 46 CBA) e relativa al procedimento arbitrale concernente le sanzioni disciplinari.

Con l'art. 46 CBA cit., nella sostanza, l'associazione dei giocatori (NFLPA) ha restituito al *Commissioner* nella materia disciplinare poteri assai ampi, compreso quello di decidere circa la correttezza di una sua sanzione contro un giocatore, anche in sede di opposizione (*appeal*).

Si può pensare ad un ritorno al passato conseguente – non già ad avvenimenti eccezionali come quelli che portarono negli anni '20 del secolo scorso alla creazione del *Commissioner* nel baseball della MLB, ma piuttosto – ad una libera scelta dei giocatori e dei loro rappresentanti sindacali.

Al posto della clausola generale dei “*best interests*” del gioco del baseball, vi è nella NFL – come già precisato – l'obiettivo di reprimere condotte “*detrimental to the integrity of, or public confidence in, the game of professional football*”, ma non può sfuggire che la genericità delle due formule è molto simile.

I poteri che sono stati conferiti nel 2011 al *Commissioner* della NFL in materia disciplinare pertanto eguagliano, se non superano, quelli in principio assegnati al *Commissioner* del baseball nel 1920.

Però il *Commissioner* del 2014 non è più quello del 1920, che poteva agire con enormi poteri per la tutela dell'interesse generale del gioco in posizione di indipendenza dalla lega e dai giocatori. Oggi si tende a percepire l'attività del *Commissioner* come quella di un comune amministratore (CEO) che si adopera per soddisfare le aspettative dei proprietari delle squadre associate nella lega (“*on behalf of the owners*”, quindi, sovente contro i giocatori).

Sotto la lente di ingrandimento dell'opinione pubblica statunitense, i poteri consegnati al *Commissioner* della NFL dall'art. 46 del contratto collettivo (CBA) del 2011 sono parsi eccessivi. Tanto che la lega ha creduto necessario intervenire,²⁵ sia pure unilateralmente, sul procedimento arbitrale da seguire per irrogare le sanzioni

²⁵ Cfr. il quadro di M.A. Mahone Jr., *Sentencing Guidelines for the Court of Public Opinion: an Analysis of the National Football League's Revised Personal Conduct Policy*, in *Vand. J. Ent. & Tech. L.*, 2008, p. 181 ss.

disciplinari nel caso in cui il comportamento addebitato al giocatore rientri in un certo elenco.²⁶

In ultimo, il 10 dicembre 2014 la National Football League ha deciso di approvare la nuova *policy* (*The Personal Conduct Policy*) relativa alla condotta personale dei giocatori (e non solo).

Tra le numerose previsioni, merita di essere segnalata quella con la quale si è (indirettamente) inciso sull'art. 46 CBA, laddove, come sappiamo, la disposizione permette al *Commissioner* della NFL “*to wear two hats*” dapprima impiegando il “*cappello*” della autorità che si attiva per indagare circa l'illecito, poi il “*cappello*” dell'arbitro che stabilisce, una volta che sia stata irrogata, se la sanzione inflitta al giocatore sia o meno corretta.

Questa previsione è stata oggi eliminata in relazione ai comportamenti contemplati dalla citata *Personal Conduct Policy* del 10 dicembre 2014. Senza dubbio con questa innovazione si è voluto agire nella direzione di assicurare l'imparzialità dell'arbitro, precludendo al *Commissioner* di essere ad un tempo *prosecutor* e *judge*. Non a caso le reazioni suscitate negli osservatori sono state – almeno sul punto – positive ed hanno messo in secondo piano le perplessità destate da un intervento effettuato sull'ambito di operatività di una clausola del contratto collettivo, senza coinvolgere l'associazione sindacale dei giocatori.

Le Corti hanno esibito estrema cautela nel sindacare i lodi arbitrali sportivi, procedendo al loro annullamento solo in ipotesi molto particolari.

Le ragioni di questo atteggiamento di rispetto verso i lodi sono numerose e non è qui possibile enumerarle. Alcune sono legate alle “eterne” peculiarità delle competizioni sportive,²⁷ altre discendono dalle particolari condizioni storiche che hanno attratto negli Stati Uniti le controversie legate allo sport nell'ambito dell'ordinamento lavoristico generale.

A quest'ultimo proposito merita sottolineare – una volta di più – la circostanza che il procedimento di arbitrato obbligatorio in vigore nello sport professionistico statunitense, in generale, e nel *football* della NFL, in particolare, è il frutto di contratti collettivi stipulati fra associazioni private (le leghe da un lato, i sindacati dei giocatori dall'altro) e sottoposti alla comune regolamentazione lavoristica.

Ora, nei confronti dei lodi arbitrali emessi nel contesto della contrattazione collettiva, le Corti manifestano per lunga consuetudine uno spiccato *self-restraint* o, come spesso si dice, una vera e propria “*deference*”.

Il rispetto per il lodo si arresta, beninteso, se vi è stato un evidente tradimento dello spirito del contratto ovvero quando l'arbitro eccede dai confini dei poteri attribuitigli dal contratto collettivo. E non solo. Ad esempio, mentre le Corti riconoscono ampia autonomia all'arbitro circa le modalità da impiegare per trattare il procedimento ed emettere il lodo, al contempo il sindacato giudiziale colpisce le più gravi violazioni del *due process* e le decisioni manifestamente arbitrarie che ne risultino. Per questo motivo si giunge all'annullamento del lodo arbitrale se la Corte rinviene “*fundamental unfairness and misconduct*” nell'operato degli arbitri. Questo perché il rispetto dovuto all'arbitrato non può spingersi sino al punto di convalidare decisioni che sono state ottenute senza osservare i “*requisites of fairness or due process*” o senza assicurare un “*fair hearing*”.

Da notare: anche l'evidente parzialità dell'arbitro può condurre all'annullamento del lodo arbitrale, vuoi in dipendenza dei suoi legami sostanziali con una delle parti, vuoi in contemplazione della condotta complessiva dell'arbitro.

Tanto chiarito sul piano generale, si vorrà sapere quale sia l'origine della posizione restrittiva delle Corti statunitensi nella specifica materia dei rapporti di lavoro comprensiva, per quanto detto, anche delle relazioni arbitrali nell'ambito dello sport professionistico.

²⁶ Per la verità – nella ultima versione della *policy* – molto vasto, se non vastissimo. Vi è ricondotta anche la “*domestic violence*” insieme a moltissime altre condotte, illegali o legali che siano.

²⁷ Le quali, per intima natura, in ogni luogo, per poter funzionare debbono esibire il connotato – in vario grado e misura – dell'autonomia. Per una penetrante indagine sul punto, connessa alle ragioni che sconsigliano di sottoporre a *judicial review* le contravvenzioni alle regole del gioco, C.H. Clancy e J.A. Weiss, *A Pine Tar Gloss on Quasi-Legal Images*, in *Cardozo L. Rev.*, 1984. Le considerazioni degli autori posseggono un valore generale per l'ordinamento sportivo, quantunque traggano origine da un accadimento altrettanto specifico che noto, il c.d. *Pine Tar Case* (verificatosi allo *Yankee Stadium* di New York il 24 luglio 1983, quando un fuori campo di George Brett venne annullato dall'arbitro per pretesa violazione della regola del gioco 1.10, che prescrive fino a quale punto della mazza – non più di 18 *inches* – può essere applicata una qualunque sostanza – *pine tar* compresa – per migliorare la presa del battitore).

In tale settore, la “*deference*” delle Corti verso i lodi arbitrali discende da molteplici ragioni²⁸ in vario modo legate all’efficienza ed effettività dell’arbitrato.

Anzitutto, la rapidità delle decisioni garantita dal ricorso alla via arbitrale concorre ad assicurare la stabilità delle relazioni industriali più di quanto sarebbe permesso dalla instaurazione di giudizi di lunga durata dinanzi alle Corti. Poi la speciale competenza degli arbitri – rispetto alle cognizioni generali possedute dai giudici – favorisce la definizione di controversie nelle quali la discussione verte su questioni di interpretazione di previsioni contrattuali elaborate con linguaggio altrettanto tecnico che settoriale.

Per di più, per svolgere tale compito, occorre non soltanto considerare il testo delle clausole del contratto, ma utilizzare anche i principi non scritti intorno ai quali si è strutturato nel tempo il rapporto tra le parti collettive contraenti: tali principi, per quanto in continua evoluzione, sono ricavabili dai lodi arbitrali già resi ed anche dagli accordi raggiunti a composizione di una vertenza in un certo settore. Se a ciò si aggiunge che sovente si tratta principi riferibili a contesti lavorativi molto particolari, si capisce che è più che mai opportuno, per non dire indispensabile, il coinvolgimento quali arbitri di soggetti (diversi dalle comuni Corti) che, per le proprie esperienze maturate o per gli studi condotti o per aver ricoperto in passato il ruolo di arbitro, siano in condizione di padroneggiare quei principi, felicemente denominati nel linguaggio corrente “*common law of the shop*” (o semplicemente “*law of the shop*”).

Si riannodano facilmente a queste peculiari qualità soggettive degli arbitri – alla loro “*industrial expertise*” – altri vantaggi attribuiti all’arbitrato in materia di lavoro nella cornice della contrattazione collettiva, che sarebbero altrimenti difficili da comprendere se non come espedienti retorici. Quando si dice, ad esempio, che gli arbitri possono decidere meglio di come farebbe una Corte, è perché quelli, ma non questa, possono agire così come agirebbero le parti per risolvere la controversia insorta tra loro; quando si afferma che solo gli arbitri possono penetrare lo spirito del contratto, si introducono nel discorso senz’altro delle finzioni, che rispecchiano però un dato certo alla base della fortuna del rimedio arbitrale e del rispetto che le Corti nutrono – in linea di principio – verso i lodi: vogliamo dire del convincimento diffuso secondo il quale, se queste ultime (le Corti) sono chiamate ad applicare “*the law of the land*”, a quegli altri (gli arbitri) tocca sovrintendere all’attuazione di quella *congerie* di elementi di varia estrazione, come “*law of the shop*”, che con la forza del principio integrano le disposizioni espresse del contratto collettivo. Per il reperimento di quegli elementi con valore normativo, non meno che per la loro adeguata interpretazione, la “*industrial expertise*” degli arbitri costituisce una condizione essenziale, che decreta il successo dello strumento arbitrale.

Nello specifico settore delle controversie di lavoro nello sport questa circostanza testé riferita acquista, se possibile, un’importanza ancora maggiore.²⁹ Nella scelta degli arbitri ad opera delle parti è molto grande il rilievo assegnato al loro bagaglio di conoscenze e all’esperienza acquisita nella decisione di casi simili, per l’ovvia ragione che la natura della controversia trattata impone di tenere conto di numerosi fattori legati al funzionamento del mercato del lavoro nel particolarissimo mondo del *baseball*. E tali fattori non sono conosciuti evidentemente da tutti, ma sono appannaggio di un ristretto gruppo di specialisti.

Peraltro, quando si passi dal piano dei principi non scritti a quello dei fatti specifici rilevanti ai fini della decisione, quella che appariva una condizione di favore per la scelta dell’arbitro può talora tramutarsi nella premessa per contestarne l’autorità.

Si pensi al caso ricorrente in cui i componenti del *panel* arbitrale acquisiscano le loro informazioni dalla lettura o dall’ascolto di “*media reports*”. Ancora più grave è la questione che si pone se, anziché di notizie di pubblica conoscenza (capaci di assurgere al grado di fatti notori), si sia in presenza di fatti di privata conoscenza.

È facile intuire che questa problematica di rilievo generale acquista nei riguardi degli arbitri, prescelti per le loro specifiche qualità subietive, un posto centrale.

²⁸ Che non si rinvengono nel caso di clausole arbitrali inserite in contratti individuali di lavoro.

²⁹ Si potrebbero addurre numerosi esempi per dimostrarlo, il più importante dei quali è probabilmente il procedimento arbitrale (cosiddetto “*salary arbitration*”) impiegato nel baseball professionistico statunitense (Major League Baseball) per determinare il compenso del giocatore.

4. La pluralità degli ordinamenti sportivi e il modello americano. Osservazioni conclusive

In definitiva, l'eccezionalità della previsione contenuta nell'art. 46 del contratto collettivo (CBA) concluso fra NFL (lega dei proprietari delle squadre di football) e NFLPA (sindacato dei giocatori) dipende da molti fattori.

Anzitutto tale clausola contrattuale profila un procedimento arbitrale per il football professionistico che ruota intorno al particolarissimo ufficio del *Commissioner*, nato nell'ambito del baseball della Major League e poi impiegato anche nelle altre leghe (NBA e NHL), compresa soprattutto la NFL.

Se è vero che è difficile immaginare due sport più diversi fra loro del baseball e del football – si pensi alle regole secolari in lentissima e sorvegliata evoluzione dell'uno, di contro alla vorticoso e continua³⁰ riscrittura delle regole dell'altro – sta di fatto che l'organizzazione di entrambi gli sport è affidata al *Commissioner*. La stessa cosa vale per il basket (NBA) e l'hockey su ghiaccio professionistici (NHL).

A distanza di quasi cento anni il *Commissioner* è ancora il fulcro della gestione delle leghe professionistiche, anche se non può più esercitare – al lume dei vincoli discendenti dal contratto collettivo con il sindacato dei giocatori – i poteri immensi che a suo tempo esercitava Landis e si trova invece a fare i conti nella NFL anche con la nuova figura del *System Arbitrator*.

I dubbi avanzati sulla parzialità del *Commissioner* della lega del football professionistico si riannodano alla molteplicità di ruoli che tale soggetto può ricoprire nello stesso procedimento arbitrale della NFL e pure al fatto che, negli ultimi anni, il *Commissioner* non è più percepito, come nel passato, come soggetto imparziale ed indipendente che cura l'interesse dello sport: non è più avvertito, in altri termini, come la “coscienza del gioco”.³¹ È piuttosto visto come l'amministratore delegato (il CEO) della lega dei proprietari.

L'osservatore italiano che indaghi tale modello, mentre ricava elementi per suffragare la tesi della pluralità degli ordinamenti sportivi, non fatica a notare la profonda differenza con le soluzioni praticate nel nostro Paese.

Nell'ordinamento sportivo nazionale, insieme ad altri principi fondamentali,³² è accolto anche quello che impone di distinguere fra il ruolo di chi decide e quello di colui che è parte (*ne procedat iudex ex officio*). Proprio la distribuzione dei ruoli fra il giudice e il procuratore ha rappresentato sino ad oggi una sicura linea di demarcazione fra il sistema di giustizia sportiva italiano (quale attualmente profilato dal Codice del 2014) rispetto ad altri modelli.

Negli USA segnali di novità si giustappongono all'impiego di congegni originali e risalenti. Ancora oggi, il *Commissioner* del football professionistico della NFL “*has the broadest powers of any of the four professional league commissioners*”.

E se è vero che le sanzioni possono variare al mutare della condotta addebitata, sta di fatto che l'art. 46 del contratto collettivo (CBA) della NFL crea davvero una figura senza eguali di “*arbiter in causa propria*”, che può funzionare anche nel caso in cui le condotte perseguite siano contemplate nella nuova *personal conduct policy* del 10 dicembre 2014, per quanto sia adesso, in linea di massima, vietato al *Commissioner* – ad instar della soluzione praticata in Italia – di svolgere sia le funzioni investigative che quelle decisorie dell'arbitro di prima istanza.

³⁰ Cfr., sul punto, il lavoro fondamentale di D.M. Nelson, *The Anatomy of a Game: Football, the Rules, and the Men who Made the Game*, Newark, 1994, con prefazione di F. Evashevsky. La tendenza ad “armeggiare” con le regole del gioco del football è risalente. Si direbbe, anzi, che il gioco come lo conosciamo (più o meno) oggi nacque con le riforme del 1906 (introdotte, dietro sollecitazione fra l'altro del Presidente USA Theodore Roosevelt, per limitare la violenza in campo). Fra le altre regole vi era quella fondamentale che consentì il passaggio in avanti della palla (*forward pass*), recidendo una volta per tutte i legami con il rugby: cfr. J.J. Miller, *The Big Scrum. How Teddy Roosevelt Saved Football*, New York, 2011, p. 208 ss., spec. 209 (dove la notazione secondo cui, fino a quel momento, il football era un gioco di corsa e calcio, non di lancio della palla). Non si può poi non considerare – a conferma della estrema mutevolezza delle regole del football – che l'*one-platoon system* (nel quale uno stesso giocatore giocava sia in attacco che in difesa, a causa delle regole che limitavano le sostituzioni) è stato definitivamente sostituito dall'altro sistema (“*two-platoon system*” o semplicemente “*platoon system*”, con separazione di attacco e difesa assegnati a giocatori differenti) solo in tempi relativamente recenti: cfr. D.M. Nelson, *The Anatomy of a Game*, cit., spec. pp. 254 ss., 312 ss. Si consideri, infine, che pure il campo di gioco è stato modificato: le brevi linee all'interno del campo di *football* (*hash marks*) sono state introdotte nella NFL nel 1932. La distanza fra loro è stata poi ridotta nei primi anni '70 del secolo scorso.

³¹ Dal titolo del libro di L. Moffy, *The Conscience of the Game. Baseball's Commissioners from Landis to Selig*, New York, 2006.

³² Cfr. A. Panzarola, *Sui principi del processo sportivo. Riflessioni a margine dell'art. 2 del codice di giustizia sportiva*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rdds.html.

Sul piano generale, il ruolo assegnato al *Commissioner* nel procedimento arbitrale della NFL in tema di sanzioni disciplinari rimane davvero speciale e i poteri dei quali tale soggetto dispone superano senz'altro quelli previsti nelle altre leghe professionistiche. La cosa singolare è che tali poteri gli sono attribuiti dal contratto collettivo (art. 46 CBA) stipulato tra la lega e il sindacato dei giocatori. Se in linea generale la contrattazione collettiva ha funzionato come base per limitare sempre di più i poteri del *Commissioner* (nella MLB, nella NBA, nella NHL, nella stessa NFL con riguardo al *System Arbitrator*), nel caso dell'arbitrato in tema di sanzioni disciplinari del football professionistico della NFL è accaduto il contrario.

Certo, non sbaglia chi nota che il *Commissioner* delle leghe sportive professionistiche americane non è più quel monarca assoluto che è stato per tanto tempo grazie alla volontà del primo *Commissioner* del baseball (il giudice Landis) ed alla irripetibile catena di eventi che ne propiziarono l'istituzione. Occorre, però, segnalare l'importantissima eccezione costituita dal procedimento arbitrale NFL nel settore – effettivamente cruciale – delle sanzioni disciplinari: qui il *Commissioner* torna ad essere, col consenso del sindacato dei giocatori, un vero e proprio “giudice-re”.

Ma anche su questo punto non bisogna esagerare. L'indagine condotta ci ha rivelato che, in ogni caso, i poteri del *Commissioner* debbono essere collocati all'interno dell'ordinamento generale. La loro estensione, misura e modalità di esercizio, non meno che i limiti del controllo esterno delle Corti, vanno commisurati alla disciplina lavoristica contenuta nel *National Relations Act* (NLRA), laddove assicura il rispetto delle clausole dei contratti conclusi fra le parti collettive (nel caso di specie, dalla lega e dal sindacato dei giocatori), fissandone ancor prima i contenuti obbligatori e vietandone la modifica unilaterale. Anche la regolamentazione che sovrintende al funzionamento delle associazioni private (le leghe professionistiche sono prima di tutto delle *private associations*, al pari dei sindacati dei giocatori) concorre a definire i poteri del *Commissioner*.

Un riflesso di queste considerazioni si rintraccia nel fatto che il controllo giurisdizionale delle Corti sull'attività del *Commissioner*, quantunque limitato, comunque può essere in taluni casi esercitato. Nell'ipotesi del procedimento arbitrale NFL (*ex art. 46 CBA*) in tema di sanzioni disciplinari sembra lecito assumere che le Corti possano stabilire se il *Commissioner* abbia agito in buona fede nell'irrogare la sanzione, se lo abbia fatto nel legittimo esercizio dei poteri conferitigli e, finalmente, se abbia rispettato – nella forma *iudicii* – i principi fondamentali di “*procedural fairness*”. Fra questi ultimi è senz'altro contemplata la garanzia della imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, che permette di chiedere la invalidazione del lodo in ipotesi di “*evident partiality in the arbitrators*”.